

- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 giugno 2004, n. 544.
Sistema formativo regionale. Obbligo formativo e percorsi di istruzione e formazione professionale, triennio 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 Pag. 43
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 25 giugno 2004, n. 555.
Misure urgenti di controllo per la blue tongue. Approvazione documento Servizi Veterinari Regionali relativo alla disciplina delle movimentazioni interregionali di animali sensibili Pag. 52
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 9 luglio 2004, n. 589.
Legge n. 338/2000. Alloggi e residenze per studenti universitari per Euro 308.694.142,00. Cofinanziamento regionale per Euro 176.633.905,00 Pag. 58
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 9 luglio 2004, n. 591.
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2004 - Art. 28, comma 1, lettera a), L.R. 25/2001 - UPB H41 Pag. 64
- **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE** 9 luglio 2004, n. 592.
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2004 - Art. 28, comma 1, lettera a), L.R. 25/2001 - UPB S15 Pag. 66

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE** 24 giugno 2004, n. 1122.
D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949, Reg. (CEE) n. 2261/84, art. 13. Frantoio oleario «Olive e Olio S.a.c. di Giovannetti Zclinda e C.» con sede nel Comune di Castelnuovo di Porto (RM), località Monte la Pera, Revoca riconoscimento ai fini dell'aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva per un periodo di trenta giorni a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 2004/2005 Pag. 68
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE** 25 giugno 2004, n. 1124.
Reg. CEE n. 2261/84, Reg. (CE) n. 2366/98 e D.G.R. 8 settembre 2000, n. 1949. Cambio di titolarità dello stabilimento di molitura delle olive: dalla ditta Capocchia Annino alla ditta Petrechia Fabrizio, sito in Comune di Alivito (FR), via Fontana Vitola sud Pag. 71
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE** 28 giugno 2004, n. 1128.
Revoca determinazione n. 239 del 23 febbraio 2004. Approvazione nuove «linee guida per la raccolta e l'istruttoria delle domande degli apicoltori che hanno subito danni dalle avversità naturali anno 2002» Pag. 72

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ DELLA PRESIDENZA

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE** 6 luglio 2004, n. 2137.
Modifica Area Affari Istituzionali ed istituzione Area «Osservatori e servizi per la cittadinanza» Pag. 83

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE

- DECRETO DEL DIRETTORE** 7 luglio 2004, n. 2155.
Affidamento di incarico di funzioni vicarie della Direzione Regionale «Sicurezza» al dott. Claudio Acciari Pag. 85

DIPARTIMENTO TERRITORIO

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE** 24 giugno 2004, n. 2079.
Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art. 3 comma 1 lett. p); f. limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Aggiornamento biennale all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Pag. 86

DIREZIONE REGIONALE FAMIGLIA E SERVIZI ALLA PERSONA

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE** 17 maggio 2004, n. 1745.
D.G.R. n. 753 del 1° agosto 2003, allegato A. Finanziamento per l'istituzione ed il funzionamento di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro. Presa d'atto della graduatoria presentata dal Comune di Roma, spesa Euro 1.456.000,00 capitolo H4121, esercizio finanziario 2004 Pag. 88

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE** 17 maggio 2004, n. 1746.

D.G.R. n. 753 del 1° agosto 2003, allegato C. Finanziamento per la manutenzione della struttura e/o per il rinnovo di arredi e di materiali ludici e didattici degli asili nido comuni già operanti. Presa d'atto della graduatoria presentata dal Comune di Roma. Impegno ed erogazione complessiva di Euro 145.016,00, capitolo di spesa n. H4121, esercizio finanziario 2004 Pag. 92

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE** 17 maggio 2004, n. 1747.

D.G.R. n. 753 del 1° agosto 2003, allegato B. Finanziamento per la costruzione, ristrutturazione, adeguamento ed ubicazione di immobili da adibire ad asilo nido o micro nido comunale. Presa d'atto della graduatoria presentata dal Comune di Roma. Impegno ed erogazione complessiva di Euro 1.310.000,00, capitolo di spesa n. H4121, esercizio finanziario 2004 Pag. 96

- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE** 21 maggio 2004, n. 1883.

Legge regionale 1° settembre 1999, n. 22. Promozione dell'associazionismo nella Regione Lazio. riparto 2004, beneficiari Associazione «Shandieratori Ducato Caetano» ed altre, spesa Euro 284.916,08, capitolo H41513, esercizio finanziario 2004 Pag. 99

Oggetto: Misure urgenti di controllo per la blue tongue. Approvazione documento Servizi Veterinari Regionali relativo alla disciplina delle movimentazioni interregionali di animali sensibili.



La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

Richiamato il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Richiamata la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

Vista l'Ordinanza della Ministero della Sanità 11 maggio 2001 recante misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue);

Vista la Decisione 2003/828/CE del 25 novembre 2003 che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini;

Vista la Decisione 2004/34/CE della Commissione del 6 gennaio 2004 che modifica la Decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione;

Visto il D.L.vo 9 luglio 2003 n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua Blu" degli ovini;

Preso atto del documento tecnico predisposto dai Servizi Veterinari delle Regioni di cui alla nota della Regione Veneto n.263132/50.03.61 del 25 Maggio 2004 avente lo scopo di proporre la disciplina delle movimentazioni interregionali degli animali sensibili alla Blue Tongue per alcune particolari categorie, di seguito elencate :

- Animali da Macello
- Vitelli da latte scoiostriati (Baliotti)
- Greggi e mandrie transumanti;

Ritenuto necessario approvare per le movimentazioni interregionali riguardanti la Regione Lazio, da e verso i territori di altre Regioni, quanto previsto nel documento succitato che integralmente si riporta nell'allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto, inoltre opportuno, di rendere immediatamente applicabile quanto previsto in tale documento, per le movimentazioni interregionali di animali sensibili alla Blue Tongue, tra la Regione Lazio e le singole Regioni che ne faranno equivalente formale riconoscimento, in attesa dell'approvazione dell'atto da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

Ritenuto di affidare al Direttore del Dipartimento Sociale la notifica della presente Deliberazione alle Regioni interessate e la predisposizione di atti di Organizzazione da indirizzare alle Aziende Sanitarie Locali e all'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, in attuazione della presente deliberazione, anche a seguito di successive disposizioni del Ministero della Salute e dell'Unione Europea;

Ritenuto che, per motivi di estrema urgenza connessi con la disciplina dello spostamento di animali sensibili ai fini della transumanza che dovrà concludersi al più tardi entro il 30 di Giugno, la

555 25 GIU. 2004 G

presente deliberazione debba essere approvata nelle more della preventiva concertazione con le parti sociali, con l'impegno di apportare le eventuali modifiche scaturite in sede di concertazione, con successivo atto *deliberativo*.

all'Unanimità

Delibera

- 1) Le premesse che si intendono formalmente richiamate, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) E' approvato il documento tecnico, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, predisposto dai Servizi Veterinari delle Regioni di cui alla nota della Regione Veneto n. n.263132/50.03.61 del 25 Maggio 2004 avente lo scopo di disciplinare le movimentazioni interregionali degli animali sensibili alla Blue Tongue per alcune particolari categorie di animali di seguito elencate :
 - a. Animali da Macello
 - b. Vitelli da latte scoiostriati (Baliotti)
 - c. Greggi e mandrie transumanti
- 3) Ai fini delle movimentazioni interregionali riguardanti la Regione Lazio, da e verso i territori di altre regioni è applicabile quanto previsto nel documento succitato.
- 4) Le disposizioni previste in tale documento sono direttamente applicabili per le movimentazioni interregionali tra la Regione Lazio e le singole Regioni che ne faranno equivalente e formale riconoscimento, in attesa dell'approvazione dell'atto da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
- 5) Il Direttore del Dipartimento Sociale è incaricato della notifica della presente Deliberazione alle Regioni interessate e della predisposizione di atti di Organizzazione da indirizzare alle Aziende Sanitarie Locali e all'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, in attuazione della presente deliberazione, anche a seguito di successive disposizioni del Ministero della Salute e dell'Unione Europea.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

25 GIU. 2004





BLUE TONGUE – SPOSTAMENTI NAZIONALI INTERREGIONALI

PREMESSA

La movimentazione degli animali dalle zone sottoposte a restrizione verso territorio liberi è regolamentata da norme nazionali e comunitarie.

Nel corso del terzo simposio internazionale sulla Blue Tongue tenutosi a Taormina l'ottobre scorso, sono state fornite alcune regole comportamentali che concordano con quanto poi previsto dalle summenzionate norme. Gli animali possono spostarsi da una zona infetta a una zona indenne senza determinare rischi di diffusione del virus qualora siano stati vaccinati almeno un mese prima dello spostamento e a condizione che il vaccino utilizzato copra tutti i sierotipi presenti nella regione d'origine.


Inoltre:

1. nella seduta del 24 aprile 2001, il Consiglio Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole all'uso del vaccino nei ruminanti a condizione che venissero avviati immediatamente i controlli in grado di garantire i requisiti di validità del prodotto in conformità ai minimi standard stabiliti dalla normativa vigente, raccomandando che fosse affidata all'Istituto Superiore di sanità la supervisione dell'impiego del vaccino ai fini di valutare le sue caratteristiche di qualità e innocuità, ma soprattutto che fossero definiti i livelli di responsabilità in caso di incidenti legati alla somministrazione dei vaccini e fossero avviate sperimentazioni con altri vaccini;
2. il CSS inoltre ritiene che:
 - a. non vi siano sostanziali riserve all'utilizzo dei vaccini se non quelle relative a una possibile circolazione virale di origine vaccinale nelle aree geografiche in cui queste vaccinazioni devono essere eseguite;
 - b. la campagna vaccinale debba necessariamente essere attuata con un vaccino polivalente messo a punto, testato per efficacia, innocuità, titolo, interferenza fra ceppi vaccinali utilizzati e supportato da studi di validazione regolarmente documentati e approvati;
 - c. tale vaccino debba essere sottoposto ai migliori controlli attualmente possibili, eventualmente, se del caso, prevedendo anche interventi di tipo ispettivo presso l'officina di produzione e al fine di verificarne la conformità ai minimi standard;
 - d. i presunti paventati rischi correlati con la vaccinazione tetra/pentavalente sono da valutarsi soprattutto nell'impiego del vaccino sui bovini.

Considerato che lo stesso CSS sostiene l'opportunità di:

- a) continuare ad adottare adeguate misure di polizia veterinaria unitamente alla vaccinazione ed a uno stretto controllo dei vettori;
- b) definire i livelli di responsabilità in caso di incidenti legati alla somministrazione del vaccino;
- c) condurre sperimentazioni con altri vaccini di nuova generazione privi di virus vivo per assicurare efficacia e sicurezza,

e suggerisce inoltre che il Centro di Referenza provveda a effettuare una indagine del rischio attraverso una continua vigilanza sieroepidemiologica, volta a rilevare elementi sufficienti per determinare la decisione di vaccinare nei confronti di sierotipi di nuova introduzione nel territorio;



Valutato inoltre che, sempre nell'ambito del simposio di Taormina, gli esperti hanno espresso parere favorevole alla movimentazione degli animali anche non vaccinati (sia che si tratti di animali sieropositivi da infezione o sieronegativi), a condizione che sia messa in atto un adeguato sistema di sorveglianza nella popolazione presente sul territorio da cui gli animali dovranno essere spediti per un periodo di tempo non inferiore ai 60 giorni precedenti la partenza che dimostri la non circolazione del virus della Blue Tongue;

Nel frattempo, ricevute le istruzioni per la corretta ricostituzione del vaccino prima dell'impiego, diramate in data 18 febbraio, pur con i limiti della obiettiva difficoltà di applicazione del protocollo per la vaccinazione (reso noto in data 6 febbraio) e con gli impedimenti dovuti alle proteste degli allevatori, la campagna vaccinale si sta svolgendo. Tuttavia, il limitato tempo a disposizione per il completamento degli interventi, nonostante lo spostamento possibile del termine al 31 maggio 2004, e il notevole dissenso fanno supporre che, fatti salvi territori ristretti, l'obiettivo di vaccinare tutto il patrimonio dei ruminanti allevati nelle zone di rischio, non sarà assicurato entro la data prescritta. Si ritiene che neppure quanto previsto dalla decisione 2004/34/CE all'art.1 comma b), possa al momento essere garantito.

Pertanto anche il protocollo per la autorizzazione degli spostamenti dalle zone di restrizione, non sarà più applicabile a vaste aree del territorio nazionale.

Nel mentre si ritiene necessario approntare sin da adesso un tavolo tecnico, che di norma si riunisce una volta al mese, coordinato dal Ministero della Salute, tra Regioni, IZS e Centro di Referenza Nazionale per preparare un piano ordinario pluriennale complessivo per la gestione della malattia nel territorio nazionale a partire dalla prossima campagna 2004 - 2005, si rende necessario formulare una temporanea e transitoria strategia per la gestione dell'epidemia, in questo periodo 1.6.2004 - 30.11.2004, che le vaccinazioni non potranno contenere con l'efficacia desiderata, consentendo gli spostamenti del bestiame assolutamente inevitabili, ma anche proteggendo efficacemente le zone indenni, dove l'incursione dell'infezione provocherebbe danni straordinariamente gravi.


Le Regioni nelle quali l'infezione è risultata presente faranno ogni sforzo per gestire responsabilmente la difficile situazione del territorio al momento della ricomparsa dei focolai, per applicare le misure di profilassi diretta e per garantire la necessaria vigilanza sugli spostamenti non consentiti.

In particolare è indispensabile consentire una più ampia e rapida possibilità di sorveglianza e controllo, garantendo che gli Istituti Zooprofilattici possano eseguire gli accertamenti diagnostici per i territori di competenza.

E' inoltre necessario che si vadano a ridiscutere urgentemente le condizioni di Polizia Veterinaria da applicare per i trasferimenti di animali da macello e per gli spostamenti dovuti a inderogabili necessità di alimentazione, in particolare per la transumanza e, ove effettivamente necessario, per i vitelli da latte.

Considerato che le singole Regioni investite dal problema si faranno carico di regolamentare gli spostamenti di animali delle specie sensibili nell'ambito del proprio territorio, per gli spostamenti nazionali interregionali in provenienza da regioni oggetto di restrizione è indispensabile un quadro di riferimento nazionale.

Al riguardo si propongono le seguenti indicazioni:



ANIMALI DA MACELLO

- A) Per gli animali non vaccinati destinati direttamente alla macellazione: possibilità di spostamento dalle regioni oggetto di restrizione su tutto il territorio nazionale a condizione che:
- sia dato adeguato preavviso al Servizio veterinario di destinazione (fax - 48 ore);
 - sia effettuata per gli ovi-caprini la visita veterinaria prima del carico, con esito favorevole;
 - sia disposto un vincolo di destinazione in grado di garantire che gli animali provenienti dalle regioni oggetto di restrizione siano trasportati direttamente ad impianti di macellazione e il loro arrivo a destino sia ufficialmente verificato;
 - il trasferimento nelle zone di restrizione avvenga nelle ore diurne o, nel caso di diverse esigenze, gli animali siano sottoposti a adeguato trattamento antiparassitario.

E' salvaguardata la possibilità, previa comunicazione preventiva, che le Regioni indenni possano vietare l'inoltro verso stabilimenti di macellazione nelle cui immediate vicinanze siano presenti allevamenti di particolare pregio zootecnico e consistenza. Tale normativa non è applicabile per gli animali non vaccinati provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti e/o da territori con circolazione virale.

VITELLI DA LATTE

- B) Per i vitelli da latte scostrati (baliotti) nati da madri non vaccinate è consentito lo spostamento verso quelle regioni nei confronti delle quali negli anni precedenti vi è stato un flusso commerciale (es. non sarebbe applicata nella Regione Piemonte, nella quale non esiste tradizionalmente un flusso relativo a questa specifica categoria di animali, in provenienza dalle attuali zone di restrizione), secondo le seguenti procedure:
1. gli animali devono essere movimentati in vincolo sanitario con preavviso telefonico tra le ASL interessate ;
 2. il documento di accompagnamento degli animali (mod.4 integrato) deve riportare la dicitura: "Animali di età inferiore alle 4 settimane, movimentati ai sensi della ..presente normativa".
Il mod. 4 dovrà inoltre riportare :
 - a. i dati identificativi
 - b. il vincolo sanitario;
 3. i singoli animali devono essere sottoposti a trattamento con piretroidi prima della partenza. Dell'avvenuto trattamento deve essere fatta menzione sul documento di accompagnamento (nome del prodotto e data del trattamento).

Inoltre :

1. prima dell'arrivo degli animali in allevamento dovranno essere individuati 15 soggetti sieronegativi (sentinelle). Tali animali dovranno essere sottoposti con cadenza mensile a un controllo sierologico nei confronti della B.T.;
2. gli animali di cui all'oggetto dovranno essere trasferiti direttamente all'allevamento di destinazione senza transitare da stalle di sosta e/o centri di raccolta;
3. negli allevamenti di destinazione i baliotti devono essere posti in vincolo e dall'allevamento potranno essere movimentati esclusivamente per essere avviati a un impianto di macellazione.

Tale normativa non è applicabile per gli animali nati da madri non vaccinate provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti e/o da territori con circolazione virale.

ALTRI BOVINI

Per i bovini si applicano le norme comunitarie già approvate con preavviso a destino di almeno 72 ore.

ANIMALI IN TRANSUMANZA ED ALPEGGIO

La movimentazione delle greggi e delle mandrie degli animali sensibili alla blue tongue per la transumanza ed alpeggio deve essere effettuata previa vaccinazione delle greggi e delle mandrie per i sierotipi circolanti nelle aree di partenza, ovviamente nel rispetto del protocollo di vaccinazione.

La movimentazione si svolgerà secondo le seguenti procedure:

- Richiesta del Sindaco del Comune di origine:
 - a) Modello 6
 - b) Allevamento bovino vaccinato da almeno 30 giorni.
 - c) Allevamento ovi-caprino vaccinato da almeno 30 giorni
 - d) Ogni altro requisito di legge deve essere osservato
- Comune di destino
 - a) rilascio del nulla-osta allo spostamento con il parere del Servizio veterinario competente dell'Az.U.S.L.



Lo spostamento deve essere effettuato previo trattamento degli animali con piretroidi.

Gli animali devono viaggiare scortati dalla seguente documentazione:

- Mod. 4
- Scheda di stalla o registro per l'identificazione
- Certificato sanitario attestante lo stato sanitario per le profilassi di stato
- Se accompagnati da cani è richiesta l'iscrizione all'anagrafe
- Certificato di avvenuta vaccinazione per Blue-Tongue

Le informazioni sanitarie sopracitate possono essere riportate sul mod. 4.

Trascorso il periodo di transumanza ed alpeggio nella sede estiva, gli animali sono ricondotti nelle abituali sedi invernali, senza ulteriore trattamento sanitario.

Gli animali provenienti da province non soggette a restrizione, di cui all'allegato 1 della Decisione Comunitaria 34/2004, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni devono essere sottoposti a vaccinazione al momento dell'arrivo, con i sierotipi presenti sul territorio di alpeggio, con spese di vaccinazione a carico del proprietario degli animali.